

REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine all'importo dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni effettuate nel 1992 e nel 1993 mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1827/93 ⁽⁵⁾, ha fissato l'importo dell'indennità speciale temporanea;

considerando che il costo supplementare del trasporto di ortofrutticoli freschi a destinazione degli altri Stati

membri della Comunità è aumentato in maniera significativa, in particolare a causa della generalizzazione dell'embargo iugoslavo nei confronti dei trasporti in transito e che, di conseguenza, è necessario aumentare l'importo dell'indennità forfettaria per le spedizioni dell'ultimo trimestre del 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 936/93 l'importo di « 2,3 ECU » è sostituito dall'importo « 4 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 12.